



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Risorse idriche e attività estrattive

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1240 del 11/02/2021

Fasc. n 9.9/2009/2252

Oggetto: SOCIETA' AGRICOLA SANGALLI OLIVIERO E GIORGIO. Installazione IPPC sita in San Zenone al Lambro (MI) - Cascina Ceregallo. Aggiornamento dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regionale n. 1700 del 25/02/2008 a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE

Visti:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali", così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE";
- gli artt. 49 e 51 dello statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- gli artt. 38 e 39 del vigente Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il comma 5 dell'art. 11 del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni";
- la Direttiva n. 4/2013 del 18/06/2013 "Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali. Articolazione procedimentale e prime istruzioni per corretto utilizzo check list";
- la Direttiva n. 4/2015 del 21/05/2015 "Linee Operative per l'attività provvedimentoale".

Richiamati:

- il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano" e successive variazioni;
- il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 10/2020 del 21/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022);
- il decreto del sindaco metropolitano Rep. gen. n. 60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022";
- la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 d.lgs. 267/2000";
- la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto " Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati";

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti così come recepiti nel Piano Triennale della prevenzione e della corruzione e trasparenza 2020-2022 (PTPCT 2020-2022) per la Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è la dott.ssa Irene Denaro;

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2020-2022 a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari di spesa;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti previsti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale" come modificato a seguito della normativa di recepimento della Direttiva IED di cui al D.Lgs. 46/2014;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e sm.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i "Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20/06/2008 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8 comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30/12/2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8 comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 03/12/2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n.59";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 2970 del 20/02/2012 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata ambientale (art. 8 comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28/12/2012 "Determinazioni delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c.4 del DM 24 aprile 2008";
- il decreto 15 aprile 2019, n. 95 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Viste:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), con particolare riferimento al Capo I " Disposizioni comuni" ed al Capo II " Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I" inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 (pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 21 febbraio 2017) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 n. XI/1926 recante "Indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Considerato che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 46, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3,4 e 4bis;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Considerato che la Società Agricola Sangalli Oliviero e Giorgio è titolare di autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto di Regione Lombardia n. 1700 del 25/02/2008;

Viste e richiamate:

- l'istanza (prot. C.M. di Mi n. 149321 del 31/08/2020) finalizzata ad ottenere il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), ai sensi degli artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della L. R. n. 5/2010 relativo

al progetto di "edificazione nuove strutture suinicole, grassi, con contestuale ampliamento struttura esistente destinata alla riproduzione, scrofe, da realizzarsi in Comune di San Zenone al Lambro (MI)";

- la nota (prot. C.M. di Mi n. 1717 del 07/01/2021) con la quale il Servizio azioni per la sostenibilità territoriale di Città metropolitana di Milano, competente del procedimento di cui sopra, ha comunicato la trasmissione da parte della società della documentazione integrativa richiesta con nota del 03/12/2020 prot. 205735 in merito, tra l'altro, allo stato di applicazione delle conclusioni sulle BAT;

Considerato che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 46, si è disposto il riesame, con valenza di rinnovo anche in termini tariffari dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Agricola Sangalli Oliviero e Giorgio con Decreto regionale n. 1700 del 25/02/2008, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea della Decisioni di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce "le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio";

Visti e richiamati gli artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 5/2010 in merito al procedimento di VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale e i successivi provvedimenti nazionali e regionali finalizzati all'individuazione di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, il d.p.c.m. 26 aprile 2020 e il d.p.c.m. 17 maggio 2020;

- la legge regionale 21 maggio 2020 n. 11 " Legge di semplificazione 2020" che all'art. 20 ha introdotto specifiche disposizioni regionali affinché le Autorità competenti in materia di A.I.A. procedano, nelle more del complessivo aggiornamento dell'autorizzazione e, in ogni caso entro il termine di cui all'art. 29-octies commi 3 lettera a) e 6 del d.lgs. 152/2006, alla verifica dello stato di applicazione delle conclusioni sulle BAT relativamente al settore degli allevamenti zootecnici (categoria di attività 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06) ;

- la d.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3206 " Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei metalli non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11 "legge di semplificazione 2020";

Preso atto che, ai sensi della d.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3206 in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 n. 11 "legge di semplificazione 2020", nelle more del complessivo aggiornamento dell'autorizzazione, l'Autorità competente in esito all'istruttoria condotta:

- riesamina il quadro complessivo delle migliori tecniche disponibili applicate presso l'installazione alla luce della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 (pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 21 febbraio 2017) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- stabilisce gli interventi di adeguamento alle BAT Conclusions e relative tempistiche di attuazione congrue con gli indirizzi comunitari e regionali;

- prescrive i nuovi valori limite alle emissioni conformi ai BAT-AELs riportati nelle pertinenti BAT, nonché le eventuali ulteriori condizioni autorizzative ritenute necessarie a disciplinare l'esercizio degli impianti;

Dato atto, che l'impresa ha assolto al pagamento degli oneri istruttori dovuti calcolati in base ai criteri individuati dalla D.G.R. Regione Lombardia n. IX/4626 del 28/12/2012 e dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del D.P.R. 642/72;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/2000 e delle conseguenti derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati e nelle more del complessivo riesame di tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto regionale n. 1700 del 25/02/2008 alla Società Agricola Sangalli Oliviero e Giorgio - Installazione sita in Zenone al Lambro (MI) Cascina Ceregallo, l'aggiornamento dell'Allegato tecnico all'Autorizzazione richiamata, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Allegato BAT_Decisione 2017/302", relativamente:

- al quadro complessivo delle migliori tecniche disponibili applicate presso l'installazione alla luce della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- agli interventi di adeguamento alle BAT Conclusions e relative tempistiche di attuazione congrue con gli indirizzi

comunitari e regionali;

- ai valori limite alle emissioni conformi ai BAT-AELs riportati nelle pertinenti BAT, nonché le eventuali ulteriori condizioni autorizzative ritenute necessarie a disciplinare l'esercizio degli impianti;

SI INFORMA CHE

- sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto regionale n. 1700 del 25/02/2008;
- l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto);
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del medesimo decreto legislativo;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo le gravità delle infrazioni;
- l'autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali sia regionali) che dovessero intervenire nello specifico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, del D.Lgs. 152/06, l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate dall'A.R.P.A. della Lombardia;
- qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 del D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- copia del presente atto deve essere tenuta presso l'impianto ed esibita agli organi di controllo;

SI FA PRESENTE CHE

- il presente provvedimento produrrà i suoi effetti dalla data di avvenuta notifica dello stesso;

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), alla SOCIETA' AGRICOLA SANGALLI OLIVIERO E GIORGIO e, per opportuna informativa, ai seguenti Enti:

Comune di San Zenone al Lambro (MI);

Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;

A.T.S. Milano Città Metropolitana;

Amiacque srl;

e, per gli adempimenti di controllo, a:

A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza;

inoltre:

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana nei termini di legge a cura dell'ufficio proponente;

- il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in quanto non rientra tra le tipologie di atto soggette all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

- i dati personali comunicati saranno oggetto da parte di Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive che si avvale del responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it;

- il presente atto viene notificato o trasmesso con altra forma che ne attesti il ricevimento, e produce i suoi effetti dalla data di avvenuta notifica;

- contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 gg. dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla suddetta notifica.

Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Irene Denaro

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Valeria Amodio

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01191307566935

€1,00: 01191307566137

ALLEGATO BAT – DECISIONE 2017/302

Sistemi di gestione ambientale

BAT 1

Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche

BAT 1	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;</p> <p>2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;</p> <p>3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</p> <p>4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:</p> <p>a) struttura e responsabilità;</p> <p>b) formazione, sensibilizzazione e competenza;</p> <p>c) comunicazione;</p> <p>d) coinvolgimento del personale;</p> <p>e) documentazione;</p> <p>f) controllo efficace dei processi;</p> <p>g) programmi di manutenzione;</p> <p>h) preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;</p> <p>i) verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;</p> <p>5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive,</p>	<p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p><i>Applicata secondo quanto previsto dalla d.g.r. 1100 del 31.7.2018 della Regione Veneto, la quale, al fine di un adempimento coordinato delle indicazioni di tale BAT, definisce una "metodologia" standard per tutti gli allevamenti intensivi soggetti ad AIA contenente tutti gli 11 punti della tecnica a partire dagli impegni del Management, compresi i dirigenti di alto grado, da applicarsi nell'attuazione delle procedure che riguarderanno in gran parte le operazioni di controllo già previste dal PMC e comprendendo l'eventuale attuazione di piani di gestione del rumore o degli odori, laddove necessario.</i></p> <p><i>In particolare:</i></p> <p><i>1. Impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado: si ritiene che in genere per le tipologie di allevamenti presenti sul territorio con un ridottissimo numero di personale impegnato spesso ridotto al solo conduttore, tale punto possa essere redatto in forma molto semplice indicando la "mission" dell'installazione; per quanto riguarda gli allevamenti condotti in "soccida", le decisioni sono riservate solo in parte al Gestore e quindi in questo paragrafo andranno indicati anche i rapporti tra soccidante e soccidario con gli impegni per ciascuno. La Direzione si impegna a seguire, le procedure messe in atto, a verificarne la congruenza e la realizzazione, ad effettuare periodiche valutazioni riscontrandone le non conformità e a individuare le azioni necessarie per eliminare le non conformità. Ogni anno, provvederà a sensibilizzare gli operatori, se</i></p>

<p>prestando particolare attenzione:</p> <p>a) al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);</p> <p>b) alle misure preventive e correttive;</p> <p>c) alla tenuta dei registri;</p> <p>d) a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p> <p>6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</p> <p>7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</p> <p>8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;</p> <p>9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).</p> <p>10. Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi: attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p>		<p><i>presenti in azienda, affinché siano consapevoli del SGA. Quindi nell'ambito di intervento di formazione annuale illustrerà gli obiettivi di miglioramento programmati e le azioni da intraprendere da parte di ognuno per raggiungerli (es. incontri, tabelle di rendicontazione).</i></p> <p><i>2. Definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione: si propone che in tale paragrafo vengano richiamati come obiettivi il raggiungimento o miglioramento degli indicatori di prestazione riportati nelle BAT (ad esempio le tabelle per N e P escreto associato alla BAT 3 riguardante la Gestione alimentare e il rispetto delle BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per le varie tipologie di animali). Tale paragrafo, con data e firma del Gestore, dovrà essere comunicato a tutte le persone che lavorano nell'allevamento o per conto di esso.</i></p> <p><i>3. Pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli interventi: questo paragrafo, conseguente al precedente potrà contenere le azioni prevedibili o successivamente ritenute necessarie (es. risparmio idrico, risparmio energetico, ecc.) per il raggiungimento della politica ambientale in precedenza citata.</i></p> <p><i>4. Attuazione delle procedure: in questo paragrafo verranno previste le procedure per la gestione ambientale che possono fare riferimento in generale all'attuazione del PMC, con le modalità di effettuazione dei controlli utilizzando come "modelli" le singole tabelle ivi previste (decisioni sulle struttura e responsabilità, formazione continua e obbligatoria, documentazione da utilizzare come Report interno per le varie tabelle del PMC riguardanti le materie prime, i prodotti, le risorse energetiche ed idriche, i controlli sulle emissioni e gli scarichi qualora presenti, i controlli sugli effluenti degli allevamenti e i terreni utilizzati per lo spandimento,</i></p>
---	--	--

etc.). Il personale dell'azienda deve sapere come gestire: le operazioni connesse agli interventi di manutenzione, i casi di emergenza, ecc.

5. Controllo delle prestazioni e l'adozione di misure correttive: il paragrafo al punto d) prevede l'adozione di un audit interno ed esterno; per quello interno si propone come elemento di analisi la redazione ed invio del Report annuale entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello condotto; per il controllo esterno si propone sia affidato ad ARPA che lo effettuerebbe con la periodicità prevista dai controlli integrati, con costi compresi nella tariffa già prevista dalle normative vigenti.

6. Riesame del sistema: dall'analisi del Report annuale il Gestore analizza lo stato di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale e valuta se devono essere modificati politica, obiettivi e traguardi ambientali, inoltre potrà dedurre quali azioni possono essere intraprese per eliminare le "non conformità".

7. Attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite: questo paragrafo può essere utilmente sviluppato nel caso di installazioni con problemi legati alla particolare situazione locale (condizioni ambientali "critiche" del Bacino Padano o in aree particolarmente pregiate da un punto di vista ambientale o di particolare tutela (Parchi, ZPS, etc.); i Gestori potrebbero essere coinvolti dalle Associazioni di categoria o dagli Enti Locali per la ricerca e sviluppo delle informazioni su nuove tecniche di allevamento. Il Gestore raccoglierà le segnalazioni provenienti dalle parti interessate esterne (portatori locali di interesse, associazioni ambientaliste ed altri), ne valuta il contenuto e per ogni segnalazione di pertinenza provvederà ad elaborare la risposta e a darne comunicazione.

8. Considerazione degli impatti ambientali dovuti ad una eventuale dismissione dell'impianto: si fa presente che già la normativa prevede una serie di azioni che il Gestore deve attuare preliminarmente alla dismissione dell'installazione (Piano di dismissione previsto dall'art. 29-

		<p><i>sexies comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dalla Circolare del MATTM. del 14/11/2016) e tale evenienza è presa in considerazione anche nella Relazione di riferimento; pertanto queste procedure possono essere genericamente richiamate.</i></p> <p><i>9. Applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale: si prevede che i dati raccolti periodicamente con i report annuali (Piani di Monitoraggio e Controllo) siano oggetto di analisi sugli stessi Siti o occasione di convegni formativi. Inoltre, in sede di compilazione del PMC AIA, allo scopo di agevolare la lettura del PMC e verificarne la correttezza dei contenuti si allega sintetica relazione o in alternativa un breve commento da riportarsi nell'apposito spazio sottostante le tabelle del PMC, ove necessario, al fine di evidenziare le principali differenze tra i dati registrati nell'anno precedente rispetto a quello dell'anno di riferimento.</i></p> <p><i>10. Piano di gestione del rumore: si prevede la modalità generale di redazione di tale piano, riservando la sua attuazione solo nel caso di segnalazioni ripetute, documentate e comprovate.</i></p> <p><i>11. Piano di gestione degli odori: si prevede la modalità generale di redazione di tale piano, riservando la sua attuazione solo nel caso di segnalazioni ripetute, documentate e comprovate.</i></p> <p><i>A supporto della redazione, costituirà riferimento l'apposito modello informatico di simulazione messo a punto, a livello di Bacino Padano nell'ambito del programma LIFE - PrepAir</i></p>
--	--	--

1.2. Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di **tutte** le tecniche qui di seguito indicate.

Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e	Potrebbe non essere	APPLICATA

Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> —ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), —garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, —tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), —tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, —prevenire l'inquinamento idrico. 	<p>generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — allevamento a ciclo chiuso ed effluente di allevamento trattato e distribuito sottoforma di digestato sui terreni aziendali prevalentemente contigui all'allevamento — azienda esistente — azienda esistente — rispetto Direttiva nitrati
<p>b Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> —la normativa pertinente l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, —il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, — la pianificazione delle attività, —la pianificazione e la gestione delle emergenze, —la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	<p>Generalmente applicabile.</p>	<p>APPLICATA</p> <ul style="list-style-type: none"> —corsi di formazione presso istituti accreditati —disposizioni date dai contitolari —informazioni fornite dai contitolari —indicazioni aziendali <p>generalmente eseguite da personale extra aziendale</p>

Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>c Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> —un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, —i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), —le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	<p>Generalmente applicabile.</p>	<p>APPLICATA</p> <p>La ditta, anche a seguito della normativa sulla sicurezza, ha predisposto un Piano d'analisi dei rischi, predisponendo un sistema di verifica e intervento se necessario</p>
<p>d Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> —i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, —le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, —i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, —i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, —i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), —i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	<p>Generalmente applicabile.</p>	<p>APPLICATA</p> <p>Controlli periodici sia da parte dei contitolari e dei dipendenti aziendali, sia da parte di personale specializzato e manutenzioni ordinarie e straordinarie.</p>
<p>e Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.</p>	<p>Generalmente applicabile.</p>	<p>APPLICATA</p> <p>Trasferimento appena possibile</p>

Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
		del capo deceduto in cella frigorifera.

1.3. Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano **una o una combinazione** delle tecniche in appresso.

Obbligatorio applicare almeno una tra le seguenti tecniche.

Tecnica <u>(3)</u>	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile.	APPLICATA Riduzione percentuale del contenuto di proteina grezza, come da impegno assunto in sede di conferenza di servizi decisoria in data 22/10/2007. V. Paragrafo B.1.7 della presente Relazione tecnica
b Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile.	APPLICATA V. Paragrafo B.1.7 della presente Relazione tecnica
c Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	NON APPLICATA
d Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Generalmente applicabile.	NON APPLICATA

Tabella 1.1 - Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto (4) (5) associato alla BAT (kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto, espresso in N.	Suinetti svezzati	1,5 — 4,0
	Suini da ingrasso	7,0 — 13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 — 30,0
	Galline ovaiole	0,4 — 0,8
	Polli da carne	0,2 — 0,6
	Anatre	0,4 — 0,8
	Tacchini	1,0 — 2,3 (6)

È necessario presentare il bilancio dell'azoto nell'ambito del Piano di Monitoraggio, al fine di verificare l'efficacia delle tecniche adottate in riferimento ai valori della tab.1.1.

A tal fine possono essere utilizzati i relativi strumenti di calcolo che saranno messi a punto nell'ambito del Programma LIFE PrepAir (BAT-Tool).

Nelle more della messa a punto/entrata a regime dei suddetti strumenti potrà essere utilizzato come riferimento il foglio di calcolo (formato excel) messo a punto in attuazione dell'ALLEGATO_D ("BILANCI AZIENDALI DELL'AZOTO E DEL FOSFORO NEGLI ALLEVAMENTI - Protocolli di rilievo, procedure di calcolo, valori di escrezione attesi ed esempi applicativi") alla D.g.r. n. 2439 del 07/08/2007 - Regione Veneto.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 24.

I livelli di azoto totale escreto associati alla BAT possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica e all'allevamento di specie di pollame non indicate sopra.

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano **una o una combinazione** delle tecniche in appresso.

Obbligatorio applicare almeno una tra le seguenti tecniche.

Tecnica (7)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
^a Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile.	APPLICATA V. Paragrafo B.1.7 della presente Relazione tecnica

b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	APPLICATA V. Paragrafo B.1.7 della presente Relazione tecnica
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	NON APPLICATA

Tabella 1. 2 - Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT (8) (9) (kg P2O5 escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto, espresso come P2O5.	Suinetti svezzati	1,2 — 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 — 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 — 15,0
	Galline ovaiole	0,10 — 0,45
	Polli da carne	0,05 — 0,25
	Tacchini	0,15 — 1,0

È necessario presentare il bilancio del fosforo nell'ambito del Piano di Monitoraggio, al fine di verificare l'efficacia delle tecniche adottate in riferimento ai valori della tab.1.2.

A tal fine possono essere utilizzati i relativi strumenti di calcolo che saranno messi a punto nell'ambito del Programma LIFE PrepAir (BAT-Tool).

Nelle more della messa a punto/entrata a regime dei suddetti strumenti potrà essere utilizzato come riferimento il foglio di calcolo (formato excel) messo a punto in attuazione dell'ALLEGATO _D ("BILANCI AZIENDALI DELL'AZOTO E DEL FOSFORO NEGLI ALLEVAMENTI - Protocolli di rilievo, procedure di calcolo, valori di escrezione attesi ed esempi applicativi") alla D.g.r. n. 2439 del 07/08/2007 - Regione Veneto.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 24.

I livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica e all'allevamento di specie di pollame non indicate sopra.

1.4. Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Obbligatorio applicare più di una tecnica di quelle proposte (almeno 2)

Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a Registrazione del consumo idrico.	Generalmente applicabile.	APPLICATA Pozzo aziendale dotato di contaltri. Lettura dei contatori dell'acquedotto e del pozzo e registrazione dei consumi annuali.
b Individuazione e riparazione delle perdite.	Generalmente applicabile.	APPLICATA Controlli periodici da parte dei contitolari, del personale aziendale in aggiunta a installazione di sensori.
c Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	APPLICATA Effettuata periodicamente
d Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile.	APPLICATA Impiego di abbeveratoi anti spreco.
e Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile.	APPLICATA Effettuata periodicamente
f Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NON APPLICATA

1.5. Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Obbligatorio applicare più di una tecnica di quelle proposte (almeno 2)

Tecnica (10)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a) Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	Generalmente applicabile.	APPLICATA V. par. C.2 "Emissioni idriche e sistemi di contenimento".
b) Minimizzare l'uso di acqua.	Generalmente applicabile.	APPLICATA V. BAT 5
c) Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	NON APPLICATA

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Obbligatorio applicare almeno una tecnica di quelle proposte

Tecnica (11)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a) Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile.	APPLICATA Le acque ricadenti sulle superfici impermeabilizzate delle aree scoperte connesse ai ricoveri zootecnici (parchetti esterni ecc), se presenti, come indicato dalla normativa vigente, vengono convogliate alla vasca di stoccaggio.
b) Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile.	NON APPLICATA
c) Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler,	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola.	APPLICATA Le acque reflue convogliate al vascone di stoccaggio del liquame sono

irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	successivamente distribuite a scopo agronomico con carbotte e iniettore ombelicale.
---	--	---

1.6. Uso efficiente dell'energia,

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Obbligatorio applicare più di una tecnica di quelle proposte (almeno 2)

Tecnica (12)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	APPLICATA Presenti nelle sale parto.
b Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile.	NON APPLICATA
c Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	APPLICATA Presente nelle sale parto e nel reparto svezzamento.
d Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	Generalmente applicabile.	APPLICATA Presente illuminazione a neon.
e Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NON APPLICATA
f Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla	NON APPLICATA

Tecnica (12)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	
g Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NON APPLICATA
h Applicare la ventilazione naturale.	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: — sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, — sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: — durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, — a causa di condizioni climatiche estreme.	APPLICATA Riscontrabile nelle fasi di magronaggio e ingrasso.

1.7. Emissioni sonore

BAT 9 Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:

Obbligatorio applicare almeno una tecnica di quelle proposte

BAT 9	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
i. un protocollo contenente le	E' applicabile	NON PERTINENTE

BAT 9	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>azioni appropriate e il relativo crono-programma;</p> <p>ii.un protocollo per il monitoraggio del rumore;</p> <p>iii.un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</p> <p>iv.un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</p> <p>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</p>	<p>limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	<p>V. Relazione acustica e situazione acustica ante e post operam.</p>

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Obbligatorio applicare almeno una delle tecniche proposte

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>a Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili.</p>	<p>In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime.</p>	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>NON PERTINENTE? V. Relazione acustica e situazione acustica ante e post operam.</p>
<p>b Ubicazione delle attrezzature.</p>	<p>I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le</p>	<p>Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata</p>	<p>APPLICATA Minimizzazione della circolazione dei veicoli all'interno</p>

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	<p>attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili);</p> <p>ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi;</p> <p>iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola.</p>	dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	dell'azienda tramite l'installazione dei silos dei mangimi in posizione di testa dei capannoni.
c Misure operative.	<p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <p>i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;</p> <p>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</p> <p>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</p> <p>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</p> <p>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</p> <p>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</p>	Generalmente applicabile.	<p>APPLICATA</p> <p>Installazione di porte e portoni chiudibili, presenza di personale esperto, minimizzazione delle attività rumorose durante la notte e i fine settimana, funzionamento delle coclee a pieno carico.</p>
d Apparecchiature a bassa rumorosità.	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <p>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la</p>	<p>La BAT 7.d.iii è applicabile solo agli allevamenti di suini.</p> <p>Gli alimentatori</p>	<p>APPLICATA</p> <p>Presenza, nelle sale parto, di ventilatori ad alta efficienza.</p>

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	ventilazione naturale; ii. pompe e compressori; iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo pre-alimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti).	passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore. Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	APPLICATA Presenza del mulino in un angolo defilato del cortile.
f	Procedure antirumore. La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NON APPLICATA

Gli elementi adottati ai fini di soddisfare tale BAT sono da inserire nel sistema di gestione ambientale, da allegare, di cui alla BAT 1, anche nel caso in cui non si sia adottata la BAT 9

1.8. Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito **o una loro combinazione.**

E' obbligatorio adottare almeno 2 delle tecniche descritte nella BAT 11a (da 1 a 6), oppure la tecnica 11c

Tecnica (13)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una	

Tecnica (13)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>1. combinazione delle seguenti tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata); 2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente); 3. Applicare l'alimentazione ad libitum; 4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti; 5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico; 6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero. 	<p>La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.</p> <p>Generalmente applicabile.</p> <p>Generalmente applicabile.</p> <p>Generalmente applicabile.</p> <p>Generalmente applicabile.</p> <p>L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p>	<p>NON PERTINENTE</p> <p>NON PERTINENTE</p> <p>NON APPLICATA</p> <p>APPLICATA</p> <p>NON APPLICATA</p> <p>NON APPLICATA</p> <p>Se ne sta valutando la futura applicazione</p>
<p>b</p> <p>Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nebulizzazione d'acqua; 	<p>L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi.</p> <p>L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni</p>	<p>NON APPLICATA</p>

Tecnica (13)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	di ammoniaca.	
2. Nebulizzazione di olio;	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero.	NON APPLICATA
3. Ionizzazione.	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NON APPLICATA
c Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		
1. Separatore d'acqua;	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NON APPLICATA
2. Filtro a secco;	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NON APPLICATA
3. Scrubber ad acqua;	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NON APPLICATA
4. Scrubber con soluzione acida;		NON APPLICATA
5. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico);		NON APPLICATA
6. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;	Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NON APPLICATA
7. Biofiltro.	<p>Applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p> <p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di</p>	NON APPLICATA

Tecnica (13)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	

Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle valutazioni in termini di benessere degli animali

1.9. Emissioni di odori

BAT 12 Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:

BAT 12.	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
i.un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii.un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii.un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv.un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v.un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.	NON PERTINENTE? V. Valutazione impatto odorigeno

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26.

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Obbligatorio applicare più di una tecnica di quelle proposte (almeno 2)

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
A	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	APPLICATA V. Valutazione impatto odorigeno <i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
B	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), • ridurre le superfici di emissione degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), • rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, • ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, • diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, 	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>APPLICATA</p> <p>APPLICATA (V. rapporto S/V delle strutture di stoccaggio)</p> <p>APPLICATA (V. biogas)</p> <p>NON APPLICATA</p> <p>NON APPLICATA</p>

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	<ul style="list-style-type: none"> • mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 		<p>NON PERTINENTE</p> <p><i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità di gestione del sistema di stabulazione e la riduzione degli odori.</i></p>
C	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), — aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, — collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), — aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, — disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, — allineare l'asse del colmo di un 	<p>L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.</p>	<p>NON APPLICATA</p>

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.		
D	<p>Uso di un sistema di trattamento aria, quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi. 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	NON APPLICATA
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità gestione del sistema di stoccaggio delle deiezioni e la riduzione dell'impatto degli odori</i>
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	<p>Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame.</p> <p>Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.</p>	APPLICATA
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile.	APPLICATA?

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	3.Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	APPLICATA
F	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità gestione del sistema di trattamento delle deiezioni e la riduzione dell'impatto degli odori</i>
	1.Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NON APPLICATA
	2.Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NON APPLICATA
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	APPLICATA
G	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità gestione del sistema di spandimento delle deiezioni e la riduzione dell'impatto degli odori</i>
	1.Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	APPLICATA
	2.Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NON APPLICATA

Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle relazioni tra le modalità di gestione del sistema di stabulazione e di spandimento agronomico e la riduzione dell'impatto sugli odori.

1.10. Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido NON PERTINENTE

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di

effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

E' obbligatorio adottare almeno una delle tecniche descritte

	Tecnica (15)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
A	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
B	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
C	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

E' necessario adottare almeno 2 delle tecniche descritte

	Tecnica (16)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le tipologie di silos utilizzati</i>
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per</i>

	Tecnica (16)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.		<i>attuare la tecnica con particolare riferimento al calcolo della capacità di accumulo</i>
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica motivando la impossibilità di adottare le altre tecniche</i>

1.11. Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

E' obbligatorio adottare almeno 2 delle tecniche descritte tra quelle elencate (così come descritte nella sezione 4.6.1 e 4.12.3. delle BATc).

Si rimanda alla Sezione A del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento.

- ***Tecniche di stoccaggio di alta efficacia:*** stoccaggi con copertura rigida o con sostituzione degli stoccaggi "aperti" con "sacconi" o con coperture flessibili impermeabili alla pioggia caratterizzate dalla presenza di strutture statiche di sostegno (di seguito: copertura rigida stoccaggi);
- ***Tecniche di stoccaggio di media efficacia:*** stoccaggi con coperture galleggianti (di seguito: copertura galleggiante);
- ***Tecniche di stoccaggio di bassa efficacia:*** stoccaggi con coperture flottanti di materiali alla rinfusa – quali materiali granulari e membrane flottanti (di seguito: coperture flottanti).

	Tecnica (17)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
A	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica e le eventuali limitazioni di applicabilità riscontrate</i>
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai	APPLICATA RELATIVAMENTE AL VASCOE STO 07 <i>Per l'applicazione della BAT 16 a numero 1 deve</i>

	Tecnica (17)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
		depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	<i>essere raggiunto un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0.2.</i>
	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NON APPLICATA
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	APPLICATA
B	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche:		<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica specificando il tipo di copertura scelto</i>
	1. Copertura rigida; (ALTA EFFICACIA)	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NON APPLICATA
	2. Coperture flessibili; (ALTA EFFICACIA nel caso di soluzioni impermeabili alla pioggia, caratterizzate dalla presenza di strutture statiche di sostegno)	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	APPLICATA TELO DI PLASTICA SU PILASTRO CENTRALE
	3. Coperture galleggianti, quali: – pellet di plastica (MEDIA EFFICACIA) – coperture flessibili galleggianti (MEDIA EFFICACIA) – piastrelle geometriche di plastica (MEDIA EFFICACIA) – materiali leggeri alla rinfusa (BASSA EFFICACIA) – copertura gonfiata ad	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.	APPLICATA MATERIALE LEGGERO ALLA RINFUSA (LECA)

	Tecnica (17)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	aria (MEDIA EFFICACIA) – crostone naturale (BASSA EFFICACIA) – paglia (BASSA EFFICACIA)	La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.	
c	Acidificazione del liquame,	Generalmente applicabile.	NON APPLICATA SE NE STA VALUTANDO LA FUTURA APPLICAZIONE

La sola minimizzazione del rimescolamento senza copertura non è sufficiente per essere considerata come copertura dello stoccaggio. La copertura con crosta naturale dello stoccaggio deve essere ragionevolmente comprovata attraverso elementi che ne provino fattibilità ed efficacia.

L'utilizzo di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai i liquami che formano un crostone naturale.

L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti, in quanto suscettibili di creare possibili sedimenti o blocchi alle pompe.

L'installazione di coperture galleggianti va valutato in relazione alla tipologia di effluenti prodotti e alle loro modalità di gestione.

Nella eventuale scelta di tali tipologie, occorre considerare il livello e la costanza nelle prestazioni di stabilità che la soluzione può garantire nel tempo.

La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami con basso contenuto di materia secca. Deve essere presente almeno il 2% di sostanza secca, il crostone per essere efficace deve essere di adeguato spessore, costantemente presente e deve coprire l'intera superficie del liquame. Il deposito di stoccaggio deve essere riempito da sotto la superficie per evitare la rottura della crosta.

Pertanto, il crostone naturale non è applicabile ai depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento rendono instabile la massa.

Parallelamente, la copertura con paglia può non essere applicabile ai liquami con basso contenuto di materia secca. Deve essere presente almeno il 2% di sostanza secca, più appropriatamente il 4-5%. Lo spessore della paglia deve essere di almeno 10 cm misurabile, a tal fine gli strati di paglia devono essere opportunamente riportati in parte o in toto durante l'anno. Deve essere comunque assicurata la presenza continua e costante del livello minimo di spessore, così come sopra indicato.

Il deposito di stoccaggio deve essere riempito da sotto la superficie per evitare la rottura della crosta.

Il caricamento dei liquami negli stoccaggi deve comunque, sempre e in ogni caso, avvenire dal

basso, prevedendo l'installazione sulle tubazioni di adduzione di idonei dispositivi che impediscano il riflusso.

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

NON PERTINENTE

È necessario applicare almeno due delle tecniche presentate alla BAT 17 (così come descritte nella sezione 4.6.1 delle BATC).

Si faccia riferimento alla sezione A del presente allegato e alla BAT 16 per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento.

Per l'eventuale formazione di crostoni e/ l'impiego di paglie, vale quanto indicato per la precedente BAT 16.

Tecnica (18)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a) Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica</i>
b) Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> – fogli di plastica flessibile (MEDIA EFFICACIA) – materiali leggeri alla rinfusa (BASSA EFFICACIA) – crostone naturale (BASSA EFFICACIA) – paglia (BASSA EFFICACIA) 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di</p>	<i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica specificando il tipo di copertura scelto</i>

	<p>materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	
--	---	--

La sola minimizzazione del rimescolamento senza copertura non è sufficiente per essere considerata come copertura dello stoccaggio. La copertura con crosta naturale dello stoccaggio deve essere ragionevolmente comprovata attraverso elementi che ne provino fattibilità ed efficacia)

Il sedime dei lagoni, adeguatamente trattato con opportuna e proporzionata impermeabilizzazione, può essere utilizzato come base per il posizionamento dei cosiddetti “sacconi”, soluzione che garantisce al contempo il profilo della tutela di acque/suoli in abbinamento alla prevenzione delle emissioni in atmosfera (con funzione anche di “copertura)”. Qualora risulti tecnicamente/economicamente non percorribile la copertura, dovranno comunque venir posti in essere interventi di mitigazione /prevenzione (es. barriere frangivento permanenti, naturali e/o artificiali) che riducano gli effetti della laminazione di aria sulle superfici emittenti.

Per effettuare le eventuali valutazioni economiche di raffronto, sono utilizzati parametri di riferimento oggettivi (es. costo riferito all’unità di misura).

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

NON PERTINENTE

Devono essere applicate almeno 2 delle tecniche elencate

	Tecnica (19)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>

c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	<i>Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte</i>

Il sedime dei lagoni, adeguatamente trattato con opportuna e proporzionata impermeabilizzazione, può essere utilizzato come base per il posizionamento dei cosiddetti “sacconi”, soluzione che garantisce al contempo il profilo della tutela di acque/suoli in abbinamento alla prevenzione delle emissioni in atmosfera (con funzione anche di “copertura”).

1.12. Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Se viene effettuato un trattamento delle deiezioni deve essere applicata almeno una delle tecniche elencate

	Tecnica <u>(20)</u>	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio:	Applicabile unicamente se: — è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e	NON APPLICATA

	<ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, <p>filtro-pressa.</p>	<p>fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento,</p> <p>— gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli.</p> <p>L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.</p>	
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	APPLICATA
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NON APPLICATA
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NON APPLICATA
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NON APPLICATA
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> — gli effluenti di allevamento 	NON PERTINENTE

	<p>non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli,</p> <ul style="list-style-type: none"> — la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, — vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	
--	---	--

Descrivere le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, incluse le caratteristiche tecniche delle attrezzature coinvolte

Con riferimento alla ammessa possibilità “di avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente” a condizione che il Gestore dia atto che è garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, sulla base di una considerazione complessiva della loro efficacia ambientale, si ritengono proponibili anche le seguenti tecniche:

impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e idoneità delle acque permeate allo scarico in corpo idrico superficiale o in rete fognaria), secondo le seguenti tipologie, in alternative o contestuali:

1. *impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale*
2. *impianti di ultrafiltrazione e osmosi inversa*

1.13. Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

E' necessario adottare almeno due delle tecniche indicate

	Tecnica	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a)	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo – le condizioni climatiche – il drenaggio e l'irrigazione del 	APPLICATA

	Tecnica	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	<p>campo</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rotazione colturale - le risorse idriche e zone idriche protette 	
b)	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	APPLICATA
c)	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	APPLICATA
d)	<p>Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.</p>	APPLICATA
e)	<p>Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.</p>	APPLICATA
f)	<p>Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare</p>	APPLICATA

	Tecnica	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
	qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	
g)	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	APPLICATA
h)	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato.	APPLICATA

Premesso che gli appezzamenti destinati alla riutilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento presentano tessitura media e giacitura pianeggiante, lo spandimento avviene ed avverrà nel rispetto della Direttiva nitrati, in particolare, ricadendo l'installazione IPPC in zona non vulnerabile, delle Linee guida approvate dalla Dgr X/5418 del 18/07/2016.

Dal momento che la distribuzione degli effluenti d'allevamento è finalizzata alla loro riutilizzazione agronomica, i terreni che ne saranno oggetto sono individuati in base alla loro destinazione colturale, scartando gli appezzamenti a riposo volontario, compatibilmente con la relativa normativa. Tali Linee guida prevedono inoltre il rispetto di una serie di divieti sia temporali (riguardanti il periodo autunno invernale e i giorni di pioggia e quelli immediatamente successivi), sia spaziali (riguardanti le distanze dai corsi d'acqua e le condizioni del terreno) che richiamano quanto segnalato nelle BAT; il tutto è supportato dalla consultazione del Bollettino nitrati realizzato da Ersaf e Meteo Lombardia realizzato da Arpa Lombardia. La Comunicazione presentata ai sensi della Direttiva nitrati restituisce poi un risultato di conformità in termini di efficienza dell'azoto distribuito alle colture dipendente anche dal fabbisogno colturale, dal ritmo di assorbimento e dai precedenti colturali. E' infine previsto il controllo periodico dei campi e delle attrezzature per lo spandimento degli effluenti, il cui stoccaggio avviene e avverrà in strutture agevolmente accessibili, come riscontrabile in planimetria e il cui carico avviene in sicurezza,

Descrivere le modalità generali con cui si intende effettuare lo spandimento e le valutazioni su come si terrà conto di tutti gli elementi segnalati nelle BAT; specificare i criteri secondo i quali verranno di anno in anno individuati i terreni di spandimento. A tale scopo potranno essere utilizzati, se contengono gli elementi richiesti, gli elaborati e le valutazioni prodotte ai fini del rispetto della direttiva nitrati.

Con riferimento alla ammessa possibilità "di avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente" a condizione che il Gestore dia atto che è garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, sulla base di una considerazione complessiva della loro efficacia ambientale, si ritengono proponibili anche le seguenti tecniche:

- ***impiego di sostanze in aggiunta a effluenti di allevamento/digestato con funzione di inibitori della denitrificazione.***

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento

agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare **una combinazione**¹ delle tecniche riportate di seguito.

Necessario adottare almeno una tecnica.

La scelta della tecnica deve tenere conto anche delle combinazioni ammesse con le tecniche associate alle altre fasi dell'allevamento, secondo quanto riportato alla sezione A; al riguardo si ricorda che:

- **Tecniche di spandimento di efficacia molto-alta:** tecniche che comportano l'interramento immediato delle deiezioni, incluso spandimento su prato con assolcatore, fertirrigazione con distribuzione rasoterra su colture in atto (di seguito: interrimento deiezioni immediato);
- **Tecniche di spandimento di efficacia alta:** tecniche che comportano l'interramento delle deiezioni entro 4 ore, spandimento in strisce su colture in atto (di seguito: interrimento deiezioni entro 4 ore);
- **Tecniche di spandimento di media efficacia:** tecniche che comportano l'interramento delle deiezioni entro 12 ore, o spandimento superficiali in strisce su suolo nudo (di seguito: interrimento deiezioni entro 12 ore).

Tecnica (21)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>a Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione.</p>	<p>Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione.</p> <p>Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno.</p> <p>Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione.</p> <p>Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.</p>	<p>NON APPLICATA</p> <p><i>Descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i></p>
<p>b Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche:</p> <p>1. Spandimento a raso in</p>	<p>L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %.</p>	<p>NON APPLICATA</p> <p><i>Descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dei</i></p>

¹ Nel testo inglese delle *BAT conclusions* si riporta: "In order to reduce ammonia emissions to air from slurry landspreading, BAT is to use **one or a combination** of the techniques given below"

Tecnica (21)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>strisce;</p> <p>2. Spandimento con scarificazione;</p>	<p>Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;</p>	<p><i>mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i></p>
<p>c</p> <p>Iniezione superficiale (solchi aperti).</p>	<p>Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente.</p> <p>Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.</p>	<p>NON APPLICATA</p> <p><i>Descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i></p>
<p>d</p> <p>Iniezione profonda (solchi chiusi).</p>	<p>Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente.</p> <p>Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.</p>	<p>APPLICATA</p> <p>IL DIGESTATO VIENE DISTRIBUITO DA UN CARROBOTTE RAVIZZA RA200NA DI PESO SUPERIORE A 15 Q, DOTATO DI INIETTORI CHE INCORPORANO DIRETTAMENTE L'EFFLUENTE INCIDENDO IL TERRENO, INIETTANDO IL FERTILIZZANTE AD UNA PROFONDITÀ COMPRESA TRA I 5 E I 15 CM E CHIUDENDO I SOLCHI.</p>
<p>e</p> <p>Acidificazione del liquame</p>	<p>Generalmente applicabile.</p>	<p>NON APPLICATA</p> <p>Se ne sta valutando la futura</p>

Tecnica (21)	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
		applicazione

Considerata la descrizione ambivalente della BAT nei diversi testi e avuto riguardo dell'ammessa possibilità "di avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente" a condizione che il Gestore dia atto che è garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, sulla base di una considerazione complessiva della loro efficacia ambientale, si ritengono proponibili, in abbinamento anche le seguenti tecniche:

- *impiego di sostanze in aggiunta a effluenti di allevamento/digestato con funzione di inibitori della denitrificazione.*

Nel caso siano impiegate più tecniche di spandimento agronomico aventi diversa efficacia, al fine di individuare il livello di efficacia complessivamente corrispondente all'operazione, si utilizza il criterio della prevalenza.

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento, la BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile.

Nei casi in cui la tecnica è applicabile, è necessario rispettare il tempo indicato in tabella 1.3 delle BATc tra lo spandimento e l'incorporazione, cioè massimo 4 ore, che può arrivare fino a 12 ore se non ci sono le condizioni per una incorporazione più rapida. Si rimanda alla sezione A (e alle indicazioni riportate nella BAT 21) del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento.

BAT 22 - Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NON PERTINENTE <i>Descrivere brevemente nella relazione le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda che si intendono utilizzare per attuare la tecnica, ovvero l'impiego di equivalente servizio da parte di impresa agromeccanica, fornendo adeguata documentazione a supporto.</i>

<p>un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21.</p>		<p>Specificare se l'interramento avviene entro 4 ore, o diversamente, le motivazioni (legate per esempio al reperimento di macchinari o forza lavoro) per le quali non risulta applicabile la tecnica con interramento entro le 4 ore (tab. 1.3)</p>
---	--	---

Tabella 1.3: Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	
Intervallo	0 — 4	Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari.

Con riferimento alla ammessa possibilità “di avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente” a condizione che il Gestore dia atto che è garantito e dimostrato un livello equivalente di protezione dell'ambiente rispetto alla singola BAT o rispetto all'impatto complessivo, sulla base di una considerazione complessiva della loro efficacia ambientale, si ritengono proponibili, in abbinamento, anche le seguenti tecniche:

- **impiego di sostanze in aggiunta a effluenti di allevamento/digestato con funzione di inibitori della denitrificazione.**

Avuto riguardo, nella scelta della tecnica di distribuzione, delle combinazioni ammesse con le tecniche associate alle altre fasi dell'allevamento, secondo quanto riportato alla sezione A, occorre in generale tenere presente che nei limiti delle fattibilità tecnico-economiche, risultano in ogni caso da preferirsi soluzioni che prevedano, per quanto possibile, l'incorporazione immediata o corrispondenti nel senso di minimizzare il contatto con l'aria e le corrispondenti emissioni (es. scarificazione, incisione superficiale, fertirrigazione rasoterra con colture in atto).

Nel caso siano impiegate più tecniche di spandimento agronomico aventi diversi tempi di esecuzione, al fine di individuare il livello di efficacia complessivamente corrispondente all'operazione, si utilizza il criterio della prevalenza.

1.14. Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>

1.15. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

Tecnica (24)		Frequenza	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
a	- Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	- Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	- Generalmente applicabile.	<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
b	- Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			<i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>

A supporto, in quanto applicabili, possono essere utilizzati come riferimento:

- *i relativi strumenti di calcolo che saranno messi a punto nell'ambito del Programma LIFE PrepAir (BAT-Tool).*
- *il foglio di calcolo (formato excel) messo a punto in attuazione dell'ALLEGATO_D ("BILANCI AZIENDALI DELL'AZOTO E DEL FOSFORO NEGLI ALLEVAMENTI - Protocolli di rilievo, procedure di calcolo, valori di escrezione attesi ed esempi applicativi") alla D.g.r. n. 2439 del 07/08/2007 - Regione Veneto.*

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

Tecnica (25)	Frequenza	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione

a	- Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	- Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	- Generalmente applicabile.	- <i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
b	- Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	- Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	- Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. - Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. - Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	- <i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>
c	- Stima mediante i fattori di emissione.	- Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	- Generalmente applicabile.	- <i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i>

A supporto, in quanto applicabili, possono essere utilizzati come riferimento:

- *i relativi strumenti di calcolo che saranno messi a punto nell'ambito del Programma LIFE PrepAir (BAT-Tool).*
- *il foglio di calcolo (formato excel) messo a punto in attuazione dell'ALLEGATO_D ("BILANCI AZIENDALI DELL'AZOTO E DEL FOSFORO NEGLI ALLEVAMENTI - Protocolli di rilievo, procedure di calcolo, valori di escrezione attesi ed esempi applicativi") alla D.g.r. n. 2439 del 07/08/2007 - Regione Veneto.*

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria

Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: —norme EN (per esempio	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	<i>Potrà essere valutata l'applicazione principi generali della dgr 3018/2012 di Regione Lombardia sulla</i>

<p>mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),</p> <p>—se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.</p>		<p>caratterizzazione delle emissioni odorogene.</p> <p><i>A supporto dell'esecuzione, potrà costituire riferimento l'apposito modello informatico di simulazione messo a punto, a livello di Bacino Padano nell'ambito del programma LIFE - PrepAir</i></p>
--	--	---

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

Tecnica (26)	Frequenza	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>a - Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.</p>	<p>- Una volta l'anno.</p>	<p>- Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico.</p> <p>- Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28.</p> <p>- Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.</p>	<p>- <i>Si rimanda al Piano di Monitoraggio</i></p>
<p>b - Stima mediante i fattori di emissione.</p>	<p>- Una volta l'anno.</p>	<p>- Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.</p>	

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche

almeno con la cadenza riportata in appresso.

Tecnica (27)		Frequenza	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
- a	- Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	- Una volta	- Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	- Si rimanda al Piano di Monitoraggio
- b	- Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	- Giornalmente	- Generalmente applicabile.	- Si rimanda al Piano di Monitoraggio

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno

Parametro	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
- a	- Consumo idrico. - Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. - I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	- Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica.	- Si rimanda al Piano di Monitoraggio
- b	- Consumo di	- Registrazione	- Si rimanda al

Parametro	Descrizione	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
energia elettrica.	mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	Piano di Monitoraggio
- c - Consumo di carburante.	- Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	- Generalmente applicabile.	- Si rimanda al Piano di Monitoraggio
- d - Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	- Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		Si rimanda al Piano di Monitoraggio
- e - Consumo di mangime.	- Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		Si rimanda al Piano di Monitoraggio
- f - Generazione di effluenti di allevamento.	- Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		Si rimanda al Piano di Monitoraggio

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI

2.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

E' necessario adottare almeno 1 delle tecniche descritte (così come descritte nelle sezioni 4.11 e 4.12 delle BATc).

Se l'impianto realizza produzioni biologiche, la BAT potrebbe non essere applicabile (in tal caso il gestore riporta le relative motivazioni).

Fare riferimento alla sezione A del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle altre fasi dell'allevamento. Al riguardo si ricorda che:

- **Tecniche a medio-alta efficacia per i ricoveri.** Tutte le tecniche descritte nelle BAT pertinenti, ad eccezione di quelle riportate al punto seguente;
- **Tecniche di bassa efficacia per i ricoveri.** Le seguenti: BAT 30 a 0, BAT 30 a 6, BAT 30 a 7, BAT 30 a 8, BAT 30 a 11, BAT 30 a 16, BAT 31 b 0, per le quali vengono indicati nelle BAT Conclusions livelli di emissione maggiori.

PER LE BAT 30 E 31 (RICOVERI) SONO INDICATE LE TECNICHE A BASSA EFFICACIA A FRONTE DEI LIVELLI DI EMISSIONE MAGGIORI, AL FINE DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA SEZIONE A. LE RESTANTI TECNICHE SONO CONSIDERATE AD EFFICACIA MEDIO-ALTA.

Si rinvia alla Sezione A per una descrizione schematica dei livelli di efficienza e dell'associazione delle diverse BAT ai vari livelli

	Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
-	<p>a - Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <p>i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca;</p> <p>ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio;</p> <p>iii) separazione dell'urina dalle feci;</p>			<p>APPLICATA</p> <p><i>Descrivere nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica.</i></p> <p><i>Vedere la sezione C del presente allegato per indicazioni sulle tecniche associate nelle</i></p>

Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta.			<i>altre fasi dell'allevamento.</i>
0. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> — una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, — sistema di trattamento aria, — riduzione del pH del liquame, — raffreddamento del liquame. (BASSA EFFICACIA)	- Tutti i suini	- Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame.	APPLICATA IN STR 1, 2, 3 E 6 IN COMBINAZIONE CON BAT 3a, 3b E 3c
1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	- Tutti i suini	- Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o	APPLICATA IN 4, 7 E 8

Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	- Tutti i suini	economiche.	
3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	- Tutti i suini		
4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	- Tutti i suini	<p>- Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.</p> <p>- Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo.</p>	
5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	- Scrofe in attesa di calore e in gestazione	- Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	
	- Suini da ingrasso		
6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	- Scrofe in attesa di calore e in gestazione	- I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di benessere	
	- Suinetti svezzati		

Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
(BASSA EFFICACIA)	- Suini da ingrasso	degli animali. - Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.	
7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	- Scrofe in attesa di calore e in gestazione		
(BASSA EFFICACIA)	- Suinetti svezzati	- BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio.	
8. Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento).	- Suinetti svezzati		
(BASSA EFFICACIA)	- Suini da ingrasso		
9. Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati).	- Suinetti svezzati	- Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	
10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	- Suini da ingrasso		
11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	- Scrofe allattanti	- Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.	
(BASSA EFFICACIA)	- Scrofe in attesa di calore e in gestazione		
12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	- Scrofe allattanti	- Generalmente applicabile.	APPLICATA IN STR5

Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
<p>13. Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.</p> <p>14. Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).</p> <p>15. Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).</p> <p>16. Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).</p> <p>(BASSA EFFICACIA)</p>	<p>- Suinetti svezzati</p> <p>- Suini da ingrasso</p> <p>- Suini da ingrasso</p> <p>- Scrofe allattanti</p> <p>- Suini da ingrasso</p>	<p>- Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.</p> <p>- Non applicabile nei climi freddi.</p> <p>- Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.</p>	
<p>- b - Raffreddamento del liquame.</p>	<p>- Tutti i suini</p>	<p>- Non applicabile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è possibile riutilizzare il calore; - si utilizza lettiera. 	
<p>- c - Uso di un sistema di trattamento aria, quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 	<p>- Tutti i suini</p>	<p>- Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>- Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p>	<p>- Descrivere nella relazione le caratteristiche e le prestazioni tecniche del sistema di abbattimento</p>

Tecnica	Specie animale	Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicazione
d - Acidificazione del liquame,	Tutti i suini	Generalmente applicabile.	
e - Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.	Suini da ingrasso	Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione del liquame mediante ricircolo.	- Descrivere e nella relazione le modalità adottate o che si intendono adottare per attuare la tecnica, con particolare riferimento alle modalità di gestione delle sfere galleggianti

Tabella 2.1: BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini

Parametro	Specie animale	BAT-AEL (29) (kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca, espressa come NH ₃	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	0,2 — 2,7 (30) (31)
	Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	0,4 — 5,6 (32)
	Suinetti svezzati	0,03 — 0,53 (33) (34)
	Suini da ingrasso	0,1 — 2,6 (35) (36)

I BAT-AEL possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica. Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25.

Descrivere nella relazione le motivazioni per cui non risulta applicabile in relazione alle modalità di conduzione dell'allevamento biologico

